

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale concerne l'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura e distribuzione di generi alimentari crudi, alle strutture socio-assistenziali per anziani e senza fissa dimora, ubicate nel territorio comunale, di seguito specificate.

- Istituto Signoriello 2^a traversa Duca degli Abruzzi 8
- Dormitorio Pubblico – via G. De Blasiis 10

ART.2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di un anno circa, con decorrenza dalla data di emissione del primo ordinativo.

L'importo complessivo della fornitura e degli oneri derivanti compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a € 144.875,69 oltre IVA comprensivo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per €2.875,69.

Detto importo ha valore puramente indicativo nel senso che, qualora per motivi di assoluta urgenza e necessità, si richieda di dover aumentare o contenere il quantitativo prestabilito della fornitura, entro il limite massimo del 20% in più o in meno, la ditta aggiudicataria dovrà osservarne le determinazioni che ne derivano senza richiedere indennità di sorta o rescissione del contratto.

ART. 3 CARATTERISTICHE E PREZZI BASE DELLA MERCE

La merce da fornire dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia per l'accettazione; le caratteristiche dei generi alimentari occorrenti, per quanto attiene alla qualità, dovranno rispondere a quelle indicate nell'allegato A - parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto dal quale potranno evincersi anche le quantità ed i prezzi dei prodotti .

ART. 4 – CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le ditte concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'esclusione, la propria offerta racchiusa in apposito plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura. Detto plico, recante l'indicazione del mittente- telefax, oggetto della gara , numero della determinazione dirigenziale e codice CIG , dovrà essere inviato al Comune di Napoli, Protocollo Generale Gare - Piazza Municipio, Palazzo S.Giacomo - cap.80133, in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano.

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine stabilito.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura :

BUSTA A

La busta "A" recante la dicitura "Documentazione Amministrativa" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti

- 1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. 2) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo , comprensivo degli oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso, sottoforma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, da prestare con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice oppure fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto dall'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così come previsto dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06. **3)** certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, con attivazione dell'oggetto sociale relativo alla fornitura oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la dicitura di cui all'art.9 del DPR 252/98, oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante **4)** Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art.76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel Protocollo di legalità datato 1/8/2007; b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h),i), l), m), m bis), indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art.38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei richiamati punti); c) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001; d) che il prezzo offerto tiene conto dei costi previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art. 18 della Legge 55/90 e dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 626/94; e) di essere a conoscenza e di accettare che ai sensi del comma 2 dell'art.20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n.3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" è esclusa, per la gara al disotto della soglia comunitaria, la possibilità del ricorso alla procedura dell'avvalimento di cui agli artt.49 e 50 del D.lgs 163/06; f) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R. 3/07., l'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; g) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; h) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap; l) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata.

5) certificazione della capacità finanziaria ed economica ai sensi dell'art.41 comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006; il requisito potrà essere attestato dalle ditte concorrenti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000

6) certificazione delle capacità tecniche ai sensi dell'art.42 comma 1 lett. a) m) (Certificazione ISO 9002 rilasciata da Enti riconosciuti SINCERT # Sistema di autocontrollo HACCP D.Lgs. n.155/97 certificato da Enti terzi # Sistema di trasporto generi alimentari certificato in conformità norme UNI ENI ISO 9000 rilasciata da Enti riconosciuti SINCERT con particolare riferimento autorizzazione sanitaria ed agli strumenti di registrazione temperature durante il trasporto) ; il requisito potrà essere attestato dalle ditte concorrenti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000

BUSTA "B",

La busta "B" recante la dicitura "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione: la dichiarazione di offerta economica in bollo firmata dal legale rappresentante, con indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico praticato rispetto all'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza. L'offerta dovrà riportare il mittente e l'oggetto della gara cui si partecipa e dovrà essere corredata delle giustificazioni previste dall'art. 86 comma 5 del D.Lgs 163/2006.

Le imprese concorrenti sono invitate a compilare la seguente scheda anagrafica da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa: oggetto ed importo dell'appalto, denominazione e ragione sociale della Ditta, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a...,il...) n. iscrizione CCIAA..., Matricola INPS, posizione INAIL, firma del legale rappresentante.

ART. 5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecuzione della fornitura sarà attribuita, mediante procedura aperta, in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art.55 del Dlgs 163/2006 e secondo le modalità previste dall'art. 82 comma 2 lett.a) del medesimo decreto, alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale rispetto all'importo - posto a base d'asta – al netto degli oneri della sicurezza.

Qualora le offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione, prima di escluderle, chiederà all'offerente le necessarie giustificazioni come previsto dall'art 87 del D.Lgs. 163/06. Qualora la gara dovesse andare deserta si procederà a secondo esperimento con aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Eventualmente si procederà a terzo esperimento con le modalità della trattativa privata. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ai sensi dell'art.11 comma 7 del citato Dlgs 163/206.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza dell'appalto, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge, mentre l'Amministrazione Comunale sarà vincolata solo dopo le prescritte approvazioni degli atti, come per legge.

La ditta aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

Ai sensi dell'art.113 , comma 1, del D.lgs 163/2006, alla ditta aggiudicataria della fornitura verrà chiesta nuova cauzione(definitiva), nella misura del 10% dell'importo aggiudicato. Le spese contrattuali dovranno essere depositate dal solo aggiudicatario nel termine perentorio di dieci giorni dall'aggiudicazione. Si applicano le disposizioni previste dall'art.75 comma 7 del D.lvo 163/06 (riduzione del 50% della cauzione)

In caso di inadempimento la ditta aggiudicataria sarà considerata decaduta e l'aggiudicazione si assegnerà automaticamente all'offerta immediatamente successiva, salva l'azione di danni nei confronti dell'inadempiente.

ART. 6 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura di cui al presente Capitolato sarà commessa alla ditta vincitrice mediante ordinativi scritti emessi dal Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale. I generi alimentari dovranno essere trasportati in contenitori conformi alle disposizioni vigenti e consegnati, con automezzi

riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria, a cura e spese della ditta aggiudicataria presso le singole strutture assistenziali nel giorno ed all'ora che sarà precisata negli ordinativi emessi di volta in volta. La merce fornita in ritardo potrà, a descrizione dell'Amministrazione, essere rifiutata indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste al successivo art.12

Ove la fornitura non rispondesse ai requisiti previsti dovrà essere ritirata e sostituita con altra rispondente ai requisiti richiesti.

Agli effetti del presente Capitolato qualunque ritardo, sia pur minimo, nella consegna della fornitura, darà diritto all'Amministrazione appaltante - ove lo ritenga opportuno in rapporto al danno o al disservizio conseguente - di procedere, senz'altro, all'acquisto della merce presso altra ditta, a trattativa privata o anche ad acquisto su piazza. Le maggiori spese su tali acquisti cederanno per intero a carico della ditta assuntrice.

In caso di eventuale trasferimento di sede di uno o più strutture, di cui all'art.1, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere nulla per eventuali maggiori spese sostenute.

Nessun motivo, neppure eccezionale (ivi compreso sciopero effettuato dai dipendenti della Ditta appaltatrice) costituirà giustificazione sufficiente dell'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria. Per ogni giorno di servizio eventualmente non eseguito sarà comminata alla ditta aggiudicataria una penale pari al doppio del costo dei generi non forniti.

ART.7 CONTROLLI E VIGILANZA

Il Servizio Politiche di Inclusione Sociale si riserva la facoltà di avvalersi di controlli, da parte degli Organi a tanto competenti, sui prodotti forniti.

La ditta, pertanto, ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove alle quali il Servizio Politiche di Inclusione Sociale intenda sottoporre le derrate alimentari da impiegare o impiegate e tutte le spese, ivi comprese quelle di esecuzione, cederanno a carico della ditta medesima.

ART.8 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione. In essi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art.2 del presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potrà verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART.9 PERSONALE

Il Servizio Politiche di Inclusione Sociale si riserva il diritto di richiedere all'impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio di fornitura per comprovati motivi. In tale caso l'impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le leggi vigenti

ART.10 FORNITURA PRODOTTI DIVERSI

Resta inteso che la ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di fornire, ai prezzi di listino corrente, eventuali prodotti non menzionati nell'allegato A, e che siano richiesti dal Il Servizio Politiche di Inclusione Sociale.

ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare, gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione - così come derivanti dalle offerte praticate in sede di aggiudicazione della gara - non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Il Servizio Politiche di Inclusione Sociale, ad effettuata fornitura, procederà, ai sensi dell'art.184 del D.lgs. 267/2000, al riscontro delle partite indicate nelle fatture relative alla fornitura in parola, in rapporto agli ordinativi corrispondenti ed in applicazione dei prezzi.

Tale esame e le eventuali osservazioni saranno riportate in calce alle fatture medesime.

Delle succitate fatture presentate in duplice copia, quella in originale, vistata e corredata da tutti i documenti giustificativi(mod.143 - D.d.t), sarà trasmessa al Servizio Controllo Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione, mentre quella in copia rimarrà presso il Servizio Politiche di Inclusione Sociale per gli eventuali riscontri.

Si procederà alla liquidazione del credito solo dopo l'espletamento di tali procedure ed il fornitore non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponevano ai pagamenti sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Politiche di Inclusione Sociale sia per quelli di specifica competenza del Servizio Controllo Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Politiche di Inclusione Sociale dovrà attestare al Servizio Gare la regolare esecuzione della fornitura ed il rispetto delle condizioni e degli obblighi derivanti dal contratto da parte della ditta aggiudicataria.

Sarà cura, infine, del Servizio Gare autorizzare, con propria disposizione, lo svincolo della cauzione definitiva, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all'assuntore.

ART. 12 SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile al fornitore la merce non fosse consegnata nel termine indicato dall'Ente appaltante, sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo della fornitura stessa.

Ove l'importo della penale applicabile risulti superiore ad un terzo del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la cennata misura (1/3 del valore della merce).

Nel caso di mancata consegna della merce, l'Amministrazione potrà comunque affidare l'incarico ad altra ditta, a maggiori spese dell'aggiudicataria, fermo restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

Sarà, altresì, considerata come non avvenuta la consegna della merce che sarà stata rifiutata in sede di accettazione o ispezione, perché non conforme alle caratteristiche richieste.

In tale caso, oltre all'applicazione della succitata penale, l'aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti contestati con altri rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste e non avrà nulla a pretendere in siffatte circostanze.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto, menzionati nel presente Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della fornitura e di abituale trascuratezza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Le sanzioni di cui al presente articolo saranno applicate dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale con decurtazione sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita.

ART. 13 ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria.

L'I.V.A. cederà a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART.14 NORMATIVA DA OSSERVARE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore e' tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART.15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione del servizio e fornitura merci e si obbliga di rilevare l'Amministrazione appaltante da qualsiasi protesta, azione o molestia in proposito che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite. Più particolarmente l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro potranno derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune.

ART.16 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è espressamente escluso - ai sensi dell'art.16 L.10.12.81 n.741 - il ricorso al collegio arbitrale, demandandosi la risoluzione delle vertenze al Giudice Ordinario.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e forniture rifletteranno la materia in contestazione.

ART.17 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Alla stregua di quanto stabilito all'art.5, il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.

ART.18 DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55.

ART. 19 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n.3202 del 5/10/07 ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di G.C. 3202/07, e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati, integralmente, gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art.3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà

essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria

cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

“DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N.3/07”

Il comma 2 dell'art.20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n.3- Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania- recita:” 2. *Le stazioni appaltanti , nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria , escludono la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni”* L'ar.52 della medesima Legge regionale recita:” 1. *Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia , le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore , prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti , anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alla scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva , rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori. ”*

“PROGRAMMA 100 DEL COMUNE DI NAPOLI”

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di C.C. n.22 del 7/5/07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C. In particolare per i contratti di appalto di lavori servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Giulietta CHIEFFO